



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD**

**TERZA SEZIONE CIVILE**

**R.P.U. 26/2024**

Riunito in camera di consiglio, composta dai magistrati:

DOTT. MICHELANGELO PETRUZZIELLO	PRESIDENTE
DOTT. ARMINIO SALVATORE RABUANO	GIUDICE
DOTT. LUCIANO FERRARA	GIUDICE RELATORE ED ESTENSORE

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento iscritto al n. 238/2023 del ruolo relativo ai procedimenti unitari, avente ad oggetto un ricorso ex art. 268 Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza su ricorso del debitore:

**DEL PRETE ANIELLO**, C.F. DLPNLL59B06G130S, residente in via San Nicola N. 26, Comune di Orta di Atella (CE), rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Benigno (C.F. BNGLGU68E12A512B) elettivamente domiciliato presso il suo studio in 81031 Aversa (CE), via Gen. A. Diaz n. 112;

- *Ricorrente;*

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso ex art. 268 Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, il sig. Del Prete Aniello, nel rappresentare la propria situazione di sovra-indebitamento, ha domandato al Tribunale di Napoli nord di disporre l'apertura della procedura di liquidazione controllata. In allegato al ricorso, la relazione particolareggiata redatta dall'OCC, Avv. Francesca Romana Capezzuto (all. n. 38 al ricorso).

Preliminarmente, il Tribunale rileva, ai sensi dell'art. 27 Codice della crisi, la propria competenza, atteso che il ricorrente ha la propria residenza nel comune di Orta di Atella, rientrante nel circondario dell'intestato Ufficio Giudiziario.

Sul piano del presupposto soggettivo, gli artt. 268 e 2, primo comma, lett. c) prescrivono che la procedura di liquidazione controllata è configurabile per: il consumatore, il professionista, l'imprenditore agricolo e le start-up innovative, oltre che per ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale



ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Invero, l'art. 268 C.C.I.I. prevede che: *“Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni”*.

Il concetto di sovraindebitamento di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) individua sia l'ambito oggettivo di applicazione della procedura sia l'ambito soggettivo nella parte in cui fa riferimento al consumatore, all'imprenditore minore e alle altre figure sopra indicate.

Con riferimento al presente procedimento, il proponente, Del Prete Aniello, assume la qualifica di consumatore (cfr. relazione del gestore, da cui si apprende che il proponente *“ha svolto in passato l'attività di operatore ecologico alle dipendenze di varie aziende concessionarie dei Comuni, spesso con contratto a tempo determinato o comunque con contratti commisurati alla durata dell'appalto della concessione, e dal 01/07/2020 è stato collocato in pensione”*, così a pag. 2 della relazione).

L'ammontare della debitoria rilevata dal gestore della crisi (pari nel complesso ad euro: 190.816,98, cfr. la relazione particolareggiata dell'OCC, pag. 3) non è riconducibile ad attività commerciale ed è in ogni caso inferiore rispetto alla soglia dimensionale di euro 500.000,00 di cui all'art. 2, primo comma, lett. d) Codice della crisi; l'attivo liquidabile, consistente essenzialmente nel reddito derivante dal trattamento pensionistico del proponente, è in ogni caso inferiore rispetto alla soglia di euro 300.000,00 richiesta ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale; dalle dichiarazioni dei redditi prodotte in allegato al ricorso non emergono ricavi superiori a 200.000,00 euro nel triennio antecedente alla proposizione del presente ricorso.

Sul piano oggettivo, dalla relazione particolareggiata redatta dall'OCC risulta lo stato di insolvenza del ricorrente. E' emerso in maniera nitida, infatti, che l'attivo prontamente liquidabile, consistente, come detto, nel trattamento pensionistico di cui gode il proponente, non è sufficiente a fronteggiare l'elevata debitoria contratta.

Tanto premesso, il Tribunale, letti gli artt. 268 e ss C.C.I.I.

#### **DICHIARA**

L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA NEI CONFRONTI DI:

**DEL PRETE ANIELLO**, C.F. DLPNLL59B06G130S, residente in via San Nicola N. 26, Comune di Orta di Atella (CE),

#### **NOMINA**

Quale Giudice delegato il dott. Arminio Salvatore Rabuano e quale Liquidatore l'Avv. Francesca Romana Capezzuto;

#### **ORDINA**



a Del Prete Aniello di depositare entro sette giorni l'elenco dei creditori;

**ASSEGNA**

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 C.C.I.I.;

**ORDINA**

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;  
la trascrizione della sentenza sui beni immobili e mobili registrati del debitore;

**DISPONE**

la pubblicazione della sentenza sul sito *internet* del Tribunale di Napoli nord.

*Aversa*, 21 febbraio 2024.

*Il Giudice estensore*

*Dott. Luciano Ferrara*

*Il Presidente*

*dott. Michelangelo Petruzzello*

